



Registro Ecologia n° 4193

Oggetto: D.Lgs. 152/2006.

Autorizzazione di carattere “generale” alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 272 comma 2, per gli impianti e le attività in deroga, di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

- ⇒ VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n°152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- ⇒ VISTO che l’art. 280 del D.Lgs. n°152/06, abroga il D.P.R. 24 maggio 1988 n°203, il D.P.R. 25 luglio 1991 e il D.M. 16 gennaio 2004 n°44;
- ⇒ VISTO che l’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, prevede che l’autorità competente debba adottare, entro due anni dalla sua entrata in vigore, autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e le attività in deroga di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- ⇒ VISTO che l’art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06, prevede che l’autorizzazione generale stabilisca i requisiti della domanda di adesione ed anche, per gli impianti e le attività in deroga di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.L. 152/06, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliare autorizzate;
- ⇒ RITENUTO opportuno adottare ogni misura per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modifiche ed integrazioni;
- ⇒ RILEVATO che, a differenza di quanto avvenuto per gli impianti definiti “teriori al 1988” dal D.Lgs.152/06, dal medesimo D.Lgs. non sono fissati i valori limite delle emissioni per gli impianti nuovi e quelli “teriori al 2006” e, in attesa dell’apposito Decreto previsto al punto 2 dell’art.271 del D.Lgs. citato, risulta necessario adottare i criteri per sopperire a tale carenza;
- ⇒ CONSIDERATO che, anche le norme abrogate dall’art. 280 del D.Lgs. 152/06 (DPR 203/88 e D.M. 12.07.1990) presentavano la stessa carenza normativa che è stata colmata dalle delibere della Giunta provinciale n° 28/11 del 8.03.1991 e n° 129/2098 del 09.09.1997;
- ⇒ VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente riguardante le autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera, espresso nel corso della seduta del 3.04.2007 n° 375/2;
- ⇒ VISTO che la C.T.P.A. con il parere del 3.04.2007 n° 375/2, nel prendere atto della carenza normativa, ha ritenuto opportuno che – ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti e le modifiche sostanziali – sia fatto riferimento ai valori limite di emissione di cui all’allegato 1 alla parte V del D.Lgs.152/2006, e che i valori limite di emissione, siano rappresentati dai limiti



Provincia di Belluno

Settore Ambiente e Territorio

minimi di emissione, considerando quindi i limiti massimi coincidenti con i limiti minimi indicati nell'allegato 1 medesimo, in attesa delle direttive statali;

- ⇒ VISTA la Legge Regionale 16.04.85 n° 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- ⇒ VISTI gli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. del 1934 e fatte salve le competenze poste a carico del Comune in riferimento ad essi;
- ⇒ VISTO il D.Lgs. 18.08.00, n° 267;
- ⇒ RICHIAMATA la delibera di indirizzo della Giunta Provinciale n° 96 del 18.04.2007 la quale ritiene di aderire ai criteri espressi dalla C.T.P.A;

DISPONE

Art. 1 – La presente “autorizzazione di carattere generale” è rilasciata ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, per gli impianti e le attività elencate nell’allegato 2 del presente provvedimento.

Gli allegati 1 e 2 di seguito riportati, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 – L’Amministrazione Provinciale può negare l’adesione all’autorizzazione di carattere generale, nel caso in cui:

- la richiesta di cui all’allegato 1 e 2 non sia compilata in ogni sua parte;
- non siano rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale;
- vi sia opposizione motivata del Comune o qualche altro ente.

Art. 3 – Non è possibile avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale, ma si dovrà presentare richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/06 nei seguenti casi:

- per emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06;
- qualora siano utilizzate nell’impianto o nell’attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 03.02.1997, n°52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- se gli impianti e le attività elencate nell’allegato 2, superano le soglie di consumo previste;
- nel caso in cui gli impianti o attività siano, per soglia di consumo di solvente, soggetti all’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili.

Art. 4 - Gli Enti e le Imprese che sono già stati autorizzati ai sensi del D.P.R. 203/88 o ai sensi del D.L.gs. 152/06 per impianti e attività elencate nell’allegato II e che intendono avvalersi della presente “autorizzazione di carattere generale”, dovranno estendere la richiesta a tutte le attività elencate in allegato 2, presenti nello stabilimento.

A partire dal quarantacinquesimo giorno - dalla data di ricevimento della Provincia - della domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale, sia per le attività e/o impianti esistenti che per i nuovi, sono da ritenersi abrogati eventuali decreti precedentemente rilasciati da questa Amministrazione, relativi esclusivamente per gli impianti e le attività, elencate nell’allegato 2, già autorizzate.

UOC emissioni e recupero energetico

Responsabile del procedimento Monica Olivotto tel. 0437.959.289 – e-mail m.olivotto@provincia.belluno.it

Pagina 2 di 5



A partire da tale data, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

In particolare, il primo dei controlli di cui al successivo art. 6) g, dovrà essere effettuato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della Provincia della domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale.

Art. 5 – Il gestore degli impianti o delle attività elencate in allegato 2, (che intende installare un nuovo impianto, oppure trasferire e/o modificare in maniera sostanziale un impianto già autorizzato alle emissioni in atmosfera), che vuole avvalersi della presente “autorizzazione di carattere generale”, **deve presentare preventivamente la richiesta alla Provincia di Belluno e per conoscenza al Comune di competenza ed all'ARPAV, dipartimento provinciale di Belluno, utilizzando esclusivamente la modulistica contenuta nell'allegato I e II; l'installazione dell'impianto o l'avvio dell'attività, può essere effettuata solamente dopo quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale.**

Art. 6 – PRESCRIZIONI NELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO:

a) ATTIVAZIONE IMPIANTO: almeno 15 giorni prima dell'attivazione degli impianti o dell'avvio dell'attività, di cui al precedente art. 5, la ditta deve darne comunicazione alla Provincia ed al Sindaco del Comune di competenza.

A partire dal quarantacinquesimo giorno, dalla data di ricevimento della Provincia, della domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale, sono da ritenersi abrogati eventuali decreti o parte di essi, precedentemente rilasciati da questa Amministrazione, relativi esclusivamente agli impianti e alle attività, elencate nell'allegato 2, già autorizzate.

A partire da tale data, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

b) MESSA A REGIME: il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio;

c) CONTROLLI RELATIVI ALLA MESSA A REGIME: l'impresa entro 90 giorni dal termine di messa a regime, dovrà produrre copia delle certificazioni relative alla misurazione della quantità e qualità delle emissioni, di cui agli impianti autorizzati per effetto dell'autorizzazione di carattere generale, che fornisca un quadro rappresentativo dell'effettivo livello medio e dell'eventuale variabilità dei dati. La misurazione dovrà essere effettuata in un periodo di marcia controllata di durata non inferiore ai 10 giorni, decorrenti dalla messa a regime;

d) QUANTITA' E QUALITA' DELLE EMISSIONI: la quantità e qualità degli inquinanti, relative alla totalità dei punti d'emissione, misurate nelle condizioni di esercizio più gravose, devono rientrare nei limiti di cui alla parte V D. Lgs. n°152 del 03.04.06, secondo i criteri di cui alle premesse del presente provvedimento, ovvero che i valori limite di emissione siano rappresentati dai limiti minimi di emissione, considerando quindi i limiti massimi coincidenti con i limiti minimi indicati nell'allegato 1 alla parte V.

e) METODI DI CAMPIONAMENTO ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI:

I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono quelli di cui all'allegato 6 alla quinta parte del D. Lgs. n°152 del 03.04.06.

Se le emissioni provenienti da un'unica fase lavorativa vengono convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino.

f) PUNTI DI PRELIEVO: tutti i camini devono avere foro di prelievo e tronchetto come previsto dalla normativa vigente. L'accesso agli stessi dovrà essere garantito a norma di sicurezza.



g) CONTROLLI SUCCESSIVI (PERIODICITÀ E TIPOLOGIE) E AUTORITÀ CHE EFFETTUA IL CONTROLLO:

La Ditta dovrà effettuare un controllo biennale della quantità e qualità delle emissioni, da effettuarsi su tutto l'impianto a campione e per fasi omogenee d'attività ed emissione, che fornisca un quadro rappresentativo dell'effettivo livello medio e dell'eventuale variabilità dei dati.

La data e l'ora dell'operazione di prelievo dovranno essere comunicate alla Provincia ed all'A.R.P.A.V. con almeno una settimana di anticipo.

La ditta dovrà produrre in copia le relative certificazioni alla Provincia, all'A.R.P.A.V. ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica U.L.S.S. di competenza.

Contestualmente all'invio dei certificati analitici di cui sopra, l'azienda dovrà comunicare il quantitativo di tutte le materie prime e prodotti ausiliari utilizzati nel corso dell'anno solare precedente, espressi in scala giornaliera, mensile ed annua.

h) ALTRE PRESCRIZIONI:

- ✓ tutti i condotti d'espulsione delle emissioni, autorizzati per effetto del presente provvedimento, dovranno superare il limite di falda del tetto.
- ✓ Nel caso in cui più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, abbiano emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso luogo e destinate a specifiche attività tra loro identiche, devono avere un solo punto di emissione, salvo il caso in cui ci siano particolari problemi tecnici ed economici che dovranno essere debitamente documentati.

g) QUADERNO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE: la ditta dovrà provvedere alla tenuta e compilazione di un quaderno di conduzione e manutenzione degli impianti d'abbattimento, o altra idonea documentazione; lo stesso dovrà indicare il tipo d'operazione eseguita (manutenzione di tipo ordinario e straordinario), la data in cui avviene, il nominativo degli operai o tecnici che effettuano l'intervento.

Art. 7 - Deve essere comunicata a questa Provincia ed al Comune di competenza, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta o la cessazione dell'attività.

Art. 8 – La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 comma 7 della parte quinta del D. Lgs. n°152 del 03.04.06, ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

Art. 9 – La presente autorizzazione s'intende rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni normative in premessa richiamate, con particolare riferimento all'art. 269 del Decreto Legislativo n°152 del 3 aprile 2006, qualora la ditta intenda procedere alla modifica sostanziale dell'impianto o al trasferimento in altra località dell'impianto o dell'attività;

Art. 10 – Con riferimento all'art. 2 della Legge 241/90, il Comune – entro 30 giorni salvo termini diversi fissati ai sensi del comma 2 dell'articolo citato – dovrà provvedere alla classificazione dell'azienda quale industria insalubre di 1^ª o 2^ª classe, in conformità a quanto previsto dagli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S.S.; di tale adempimento dovrà essere data notizia alla Provincia trasmettendo – se del caso – eventuali certificazioni probanti l'applicazione del quinto comma del menzionato art. 216 che consentono il permanere dell'attività.

Art. 11 - I contenuti del presente provvedimento potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di ulteriori normative in materia di emissioni o di ulteriori motivazioni che inducano questa



Provincia di Belluno

Settore Ambiente e Territorio

Amministrazione ad adottare provvedimenti atti a prevenire o eliminare effetti negativi sull'ambiente.

Art. 12 - Il presente provvedimento di autorizzazione riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera.

Si ricorda alla ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore.

E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni, certificazioni e/o nullaosta di competenza di altri Enti ed organismi, con particolare riferimento al Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.

Art. 13 – Per motivi d'interesse pubblico nonché per l'inosservanza delle disposizioni di legge in materia e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa e le procedure di cui all'art. 278 del Decreto Legislativo n°152 del 3 aprile 2006.

Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché le competenze poste in carico ad altri Enti.

Art. 14 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, secondo i termini di legge.

IL DIRIGENTE
- Arch. Paolo Centellegh -

Allegato “B” alla DGP n° 96 del 18.04.2007

MARCA DA BOLLO
EURO 14,64

ALLEGATO 1

(all'autorizzazione generale)

Egr. Presidente
Provincia di Belluno
Servizio Ecologia
Via S.Andrea 5
32100 Belluno

e p.c. Al Sig. Sindaco
del Comune di
..... (BL)

Spett.le ARPAV
Dip. Provinciale di Belluno
Via Tomea n° 5
32100 BELLUNO

Oggetto: Richiesta di adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di “carattere generale” di cui alla DGP n° 96 del 18.04.2007 rilasciata dalla Provincia di Belluno ai sensi dell'art. 272 comma 2, per gli impianti e le attività in deroga, di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.L. 152/06.

Il sottoscritto.....

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL
D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000,

DICHIARA

Di essere nato ail.....

di essere domiciliato a.....

Via

di essere il legale rappresentante dell'insediamento produttivo denominato

.....

sito nel Comune divia

con sede legale invia

cod. fiscale partita IVA

iscritto alla CCIAA di con REA n.

recapito telefonico n°fax n°.....

CHIEDE

di avvalersi dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di "carattere generale" di cui alla delibera n° 96 del 18.04.2007 rilasciata dalla Provincia di Belluno ai sensi dell'art.272 commi 2 e 3 del D.L.gs 152/2006 per:

- nuovo impianto
- modifica impianto
- trasferimento impianto
- sostituzione del provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciato dalla Provincia di Belluno: n°.....del....., e n°.....del.....
.....

RICHIEDE INOLTRE

● di considerare la presente *richiesta di adesione all'autorizzazione di "carattere generale"*, in sostituzione della precedente richiesta presentata a codesto ufficio in data.....dalla Ditta.....
con sede legale.....
e sede operativa.....

ALLEGÀ

1. *relazione tecnica che contenga:*

- l'indicazione del ciclo produttivo con la descrizione delle operazioni che danno luogo ad emissione in atmosfera (modalità operative)
- eventuali disegni, schede tecniche costruttive e dati tecnici di funzionalità degli impianti che danno luogo ad emissioni in atmosfera;
- la descrizione delle caratteristiche (eventuali disegni, schede tecniche costruttive e dati tecnici di funzionalità), dei sistemi di aspirazione ed abbattimento delle emissioni in atmosfera (specificando superficie filtrante, efficienza o altri dati dimensionali relativi ai sistemi d'abbattimento);

- la portata dei punti di emissione (espressa in Nmc/h);
 - la potenzialità termica nominale degli impianti (espressa in MW) per la produzione di calore ad uso tecnologico e il tipo di combustibile;
 - il termine per la messa a regime degli impianti;
2. la quantità espressa in peso delle materie prime e dei prodotti ausiliari utilizzati in scala giornaliera, mensile, annua;
 3. pianta dello stabilimento in scala massima 1/200 con indicati e numerati i punti di emissione; nella planimetria deve essere riportata la situazione dell'insediamento, con l'indicazione dell'ubicazione di tutti i reparti e impianti;
 4. planimetria dell'area circostante in scala 1/2000 o 1/5000 con evidenziati gli insediamenti abitativi in un raggio di 500 m.;
 5. dichiarazione di destinazione urbanistica dell'area dell'insediamento;
 6. schede di sicurezza (aggiornate) delle materie prime e dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo;
 7. allegato 2 (all'autorizzazione generale), riportante le attività in deroga dell'allegato generale per cui la ditta richiede di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale;
 8. copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

A TAL FINE DICHIARA

Visto l'autorizzazione di “carattere generale” di cui alla delibera n° 96 del 18.04.2007;

- di avere i requisiti necessari previsti e riportati in tale provvedimento;
- di impegnarsi a rispettarne le prescrizioni ivi contenute e quelle nel D.Lgs.152/06;
- di svolgere le attività contrassegnate nell'allegato II di seguito riportato;
- di avviare l'impianto solamente dopo 45 giorni dal ricevimento della Provincia di Belluno della presente comunicazione.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione precedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo.

In fede. Il legale rappresentante

Data
.....
(timbro e firma)

ALLA PRESENTE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN

DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE